



Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : RECUPERO SOMME EX ART. 35 L. 865/1971 IN MATERIA DI ALLOGGI RESIDENZIALI COSTRUITI IN EDILIZIA PUBBLICA: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD ADIRE LE VIE LEGALI AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO CONTRO I SIG. RI V.D.A.-P.M.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 243 del 01/12/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì PRIMO del mese di DICEMBRE, alle ore 16.00, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
SACCHI Massimo	SINDACO	SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo	VICE-SINDACO	SI
BIANCHI Emilio	ASSESSORE	SI
CIPRESSI Maria Giovanna	ASSESSORE	SI
FUSARI Pietro Fabio	ASSESSORE	SI
NARDI Vincenzina	ASSESSORE	SI
SANTAGOSTINO PRETINA Sara	ASSESSORE	SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SACCHI Massimo** Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini

OGGETTO : RECUPERO SOMME EX ART. 35 L. 865/1971 IN MATERIA DI ALLOGGI RESIDENZIALI COSTRUITI IN EDILIZIA PUBBLICA: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD ADIRE LE VIE LEGALI AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO CONTRO I SIG. RI V.D.A.-P.M.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

- l'art. 35 della L. 865/71, ai commi 15-16-17-18-19 disponeva che l'alloggio costruito nell'ambito dei piani di Edilizia Economica e Popolare su area ceduta in proprietà all'assegnatario non poteva esser alienato a nessuno, ne' su di esso poteva costituirsi alcun diritto reale di godimento per 10 anni dal rilascio della licenza di abitabilità e che successivamente al decennio anzidetto l'alienazione sarebbe stata consentita esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici popolari, ad un prezzo prefissato dall'U.T.E. competente per territorio, e che decorsi venti anni dal rilascio della licenza di abitabilità il proprietario dell'alloggio avrebbe potuto trasferire la proprietà a chiunque con l'obbligo però di pagare al Comune una somma corrispondente al divario intercorrente fra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, e che parimenti, l'alloggio costruito nell'ambito dei piani di E.E.P. avrebbe potuto esser locato solo a soggetti aventi i requisiti previsti per l'assegnazione, ad un canone prefissato dall'U.T.E. e che gli atti compiuti in violazione a dette norme sarebbero stati considerati nulli;

- l'art. 23, comma 2, della Legge 179 del 17/02/1992 abrogava i commi 15, 16, 17 e 18 dell'art. 35 della sopra citata L. 865/1971, per cui gli assegnatari degli alloggi in proprietà pervenuti con atti successivi alla promulgazione di questa legge erano e sono legittimati ad alienare l'unità abitativa a loro assegnata senza alcuna limitazione, fatte salve eventuali convenzioni con il Comune territorialmente competente, cosa che di fatto è poi avvenuta in tutti i casi;

- per ovviare ai dubbi interpretativi sorti con l'entrata in vigore della L. 179/1992 per tutte quelle convenzioni antecedenti alla promulgazione della legge stessa furono introdotte con la legge finanziaria del 1996 art. 3, commi 75-76-7-78-78bis e 79 e con la legge finanziaria del 1997 art. 3 commi 61 e 62 fu chiarito che la valenza della L. 179/1992 ai fini dell'abrogazione dei commi 15-16-17-18-19 dell'art. 35 della L. 865/1971 era da intendersi per tutte le convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della norma stessa;

- per le convenzioni stipulate in data antecedente alla entrata in vigore (1992) restavano pienamente in vigore le norme dell'art. 35 della L. 865/1971, nonché quanto disposto dalle singole convenzioni;

- con la legge 448/98 (legge finanziaria 1999) sono state introdotte nuove disposizioni in ordine all'alienazione degli immobili compresi nei piani PEEP assegnati in piena proprietà, in particolare vedasi l'art. 31, comma 46, che testualmente dispone "le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della L. 22/10/1971, n. 865 e succ. modificazioni e precedentemente alla data di entrata in vigore della L. 179 del 18/02/1992 per la concessione del diritto di proprietà possono essere sostituite con la convenzione di cui all'art. 8 comma 1, 4 e 5 della L. n. 10 del 28/01/1977, alle seguenti condizioni:

a) per una durata pari a quella massima delle citate disposizioni della L. 10/1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie con la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione,
b) in cambio di un corrispettivo per ogni alloggio edificato ai sensi del comma 48 del presente articolo", dal che si deduce che l'abrogazione dei commi 15, 16, 17 e 18 dell'art. 35 della sopra citata L. 865/1971 fa riferimento solo alle convenzioni entrate in vigore successivamente all'applicazione della L. 179/1992.

Dato atto che il Comune di Settimo Milanese, alla luce della sopra richiamata legislazione, ha avanzato richiesta di pagamento della quota dovuta dai Sig. ri V.D.A.-P.M. per un ammontare di € 19.100,00, così come quantificato dalla Agenzia del Territorio in data 07/04/2009 con nota n° 5174/09, pervenuta in data 14/04/2009 ns. prot. 11689, che ha fissato in Euro 19.100,00, la somma da corrispondere quale differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato in base agli indici ISTAT.

Ritenuto quindi opportuno alla luce delle suddette considerazioni di adire le vie legali contro Sig. ri V.D.A.-P.M. avanti al Tribunale di Milano, al fine di recuperare la somma dovuta;

Atteso che l'incarico di avviare la suddetta vertenza e di tutelare gli interessi del Comune può essere affidato all'Avv. Ogliaro Giovanni, avente studio legale in Via Virgilio, 3, 20051 Limbiate (MI), che ha seguito la vicenda in questi mesi e che ha provveduto ad inviare regolare preventivo di spesa per la suddetta vertenza pari ad € 5.857, 65;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 21/04/2009, avente per oggetto "Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2009";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 22/04/2009, avente per oggetto "Personale non dirigente. Fondo risorse decentrare per l'anno 2009. Indirizzi per la costituzione. Direttive per la contrattazione decentrata integrativa.";

Visto l'art. 169 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 40 del Regolamento di contabilità;

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di fare proprie tutte le considerazioni espresse in premessa;

1. autorizzare il Sindaco pro-tempore ad adire le vie legali avanti il Tribunale di Milano contro i Sig. ri V.D.A.-P.M. in quanto debitori di Euro 19.100,00, quale somma da corrispondere quale differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato in base agli indici ISTAT;

2. di incaricare per il patrocinio legale nella vertenza contro i Sig. ri C.D.A.-P.M., in ogni ordine e grado di giudizio, all'Avv. Ogliaro Giovanni, avente studio legale in Via Virgilio, 3, 20051 Limbiate (MI), che ha seguito la vicenda in questi mesi e che ha provveduto ad inviare regolare preventivo di spesa per la suddetta vertenza pari ad € 5.857, 65;

3. di demandare al Coordinatore Dipartimento Affari Istituzionali e Legali di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa presunto di € 5.857, 65, giusto preventivo dell'Avv. Ogliaro del 12/10/2009, necessario per l'incarico e di provvedere ad ogni successivo atto gestionale (impegno, liquidazione acconti al professionista, liquidazione saldo parcelle, ecc.) relativo all'incarico di cui trattasi;

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di avviare la vertenza, ai sensi dell'art. 143, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
f.to Sacchi Massimo

SEGRETARIO GENERALE
f.to M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

dalla Residenza Municipale, li _____

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Settimo Milanese, li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 in data _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE